CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

2026/2027

Collana Ratio in tasca
I manuali operativi del Sistema Ratio

5

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

CODICE
DELLA CRISI D'IMPRESA

A cura di
Cristiano Corghi e Andrea Guerra

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli

Indice sistematico

Parte I - Parte introduttiva al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cap. 1 - Principi, definizioni ed entrata in vigore

	Codice della crisi d'impresa: struttura, entrata in vigore ed ambito di applicazione	*p. 21*
	Principi generali e definizioni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	*p. 27*
	Autonomia e lessico del Codice della crisi	*p. 35*
	Codice della crisi alla luce del D. Lgs. 136/2024	*p. 37*
📎	Comunicazioni e notificazioni nel Codice della crisi e dell'insolvenza	*p. 49*
	Fiscalità della crisi d'impresa nella legge delega per la riforma fiscale	*p. 53*
	Sopravvenienze attive non tassate nella crisi d'impresa	*p. 55*

Cap. 2 - Incarichi professionali e prededucibilità dei crediti

	Crediti prededucibili nel Codice della crisi	*p. 57*
	Prededuzione negata per i compensi dell'Advisor	*p. 61*
📎	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	*p. 64*
	Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa	*p. 66*

Parte II - Disposizioni di carattere societario

Cap. 1 - Adeguati assetti organizzativi

	Adeguato assetto amministrativo delle PMI	*p. 68*
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	*p. 73*
	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	*p. 76*
📎	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	*p. 82*
	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	*p. 86*
	Vademecum sulla crisi di impresa del CNDCEC	*p. 91*
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo o di revisione e organismo di vigilanza	*p. 96*
	Rapporto con il modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001	*p. 100*

Cap. 2 - Organo di controllo e di revisione nella S.r.l.

📎	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	*p. 109*
📎	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	*p. 112*
	Ruolo dei revisori nella crisi d'impresa dopo il Correttivo-ter	*p. 118*
📎	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	*p. 122*
	Limitazione della responsabilità civile dell'organo di controllo societario	*p. 130*

Cap. 3 - Altre novità del diritto societario

	Responsabilità, doveri e rischi nella crisi d'impresa	*p. 135*
	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	*p. 137*
	Continuità aziendale e deroghe	*p. 146*
	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	*p. 152*
📎	Sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e inoperatività della causa di scioglimento nel Codice della crisi	*p. 161*
	Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi	*p. 166*
	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	*p. 170*

	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	*p. 174*
	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex D. Lgs 231/2001	*p. 178*
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	*p. 184*
	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	*p. 186*
📎	Ruolo del notaio nell'accesso delle società agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	*p. 190*
📎	Operazioni straordinarie e Codice della crisi	*p. 193*
📎	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	*p. 198*
	Valutazione delle aziende in crisi	*p. 218*
	Principi per il governo delle imprese familiari non quotate - codice di autodisciplina	*p. 224*
	Cap. 4 - Giurisprudenza	
	Giurisprudenza in materia di diritto societario nei rapporti con il Codice della crisi	*p. 231*

Parte III - Procedure di allerta e strumenti di prevenzione della crisi

	Cap. 1 - Verifiche, allerta e indicatori	
	Monitoraggio continuo per una rapida emersione della crisi	*p. 233*
	Sistema degli indicatori della crisi prima del D. Lgs. 83/2022	*p. 237*
	Ruolo del consulente del lavoro nel Codice della crisi	*p. 243*
	Cap. 2 - Strumenti di prevenzione	
	Bilanci infrannuali per la gestione aziendale	*p. 246*
	Business plan e budget: strumenti a disposizione dell'imprenditore	*p. 260*
	Emersione precoce della crisi e ruolo del DSCR	*p. 289*
	Gestione della liquidità e pianificazione dell'indebitamento aziendale	*p. 294*
	Gestione delle garanzie ed impatto sulla centrale dei rischi Banca d'Italia	*p. 298*
	Reati derivanti dalla gestione finanziaria	*p. 305*
	Cap. 3 - Segnalazioni esterne	
	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	*p. 311*

Parte IV - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

	Cap. 1 - Procedura di composizione negoziata	
	Composizione negoziata della crisi d'impresa	*p. 314*
📎	Composizione negoziata della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia	*p. 323*
	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	*p. 329*
📎	Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi	*p. 333*
	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	*p. 337*
📎	Revoca delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi	*p. 339*
	Cap. 2 - Organo di controllo nella composizione negoziata	
	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	*p. 345*
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	*p. 348*
	Compiti del collegio sindacale e del revisore legale nella composizione negoziata della crisi	*p. 350*
	Cap. 3 - Esperti in composizione negoziata	
📎	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	*p. 354*
📎	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	*p. 358*

	Ruolo dell'esperto nella composizione negoziata per la revisione dei contratti	*p. 362*
	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	*p. 367*
	Elenco degli esperti: documentazione per attestare le esperienze pregresse	*p. 369*
	Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto	*p. 371*
	Cap. 4 - Gestione della procedura	
	Composizione negoziata: attività preliminare	*p. 378*
📎	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	*p. 381*
	Check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento	*p. 384*
📎	Protocollo di conduzione della composizione negoziata	*p. 389*
	Piattaforma telematica nazionale	*p. 402*
	Anche i prestiti garantiti delle PMI entrano negli accordi transattivi	*p. 408*
	Cap. 5 - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	
📎	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	*p. 410*
📎	Procedimento di omologa del concordato semplificato	*p. 416*
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	*p. 420*
	Cap. 6 - Giurisprudenza	
	Giurisprudenza in materia di composizione negoziata	*p. 423*
	Parte V - Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
	Cap. 1 - Procedimento unitario	
	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	*p. 426*
	Procedimento unitario per l'accesso alle procedure	*p. 431*
	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	*p. 435*
📎	Ruolo degli amministratori e dei soci per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi	*p. 438*
📎	Accesso alla procedura di concordato preventivo	*p. 442*
📎	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	*p. 447*
	Apertura della liquidazione giudiziale	*p. 453*
📎	Accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva	*p. 460*
	Cap. 2 - Misure cautelari e protettive	
📎	Misure cautelari e protettive	*p. 465*
	Cap. 3 - Impugnazioni	
📎	Impugnazioni nel Codice della crisi	*p. 471*
	Parte VI - Crisi da sovraindebitamento	
	Cap. 1 - Procedure per la risoluzione della crisi	
	Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	*p. 477*
	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	*p. 481*
	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	*p. 487*
	Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	*p. 492*
📎	Vademecum per l'attività dei gestori della crisi	*p. 494*
📎	Procedure familiari nella composizione della crisi da sovraindebitamento	*p. 500*
	Prelazione urbana commerciale nelle vendite concorsuali	*p. 505*

	Cap. 2 - Procedure di concordato minore	
	Presupposti, apertura ed omologazione del concordato minore	*p. 508*
	Concordato minore: la posizione di Assonime per le imprese minori	*p. 526*
	Cap. 3 - Procedure di liquidazione controllata	
	Presupposti, apertura ed esecuzione della liquidazione controllata	*p. 530*
📎	Relazione dell'OCC nell'ambito della liquidazione controllata	*p. 536*
📎	Quota di reddito per il sostentamento familiare sottratta alla liquidazione controllata	*p. 548*
📎	Inventario dei beni e programma di liquidazione nella liquidazione controllata	*p. 552*
📎	Formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata	*p. 559*
	Cap. 4 - Procedure di esdebitazione	
📎	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	*p. 565*
📎	Esdebitazione del debitore incapiente	*p. 568*
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	*p. 578*
	Cap. 5 - Giurisprudenza	
	Giurisprudenza in materia di esdebitazione per sovraindebitamento	*p. 580*
	Parte VII - Strumenti di regolazione della crisi	
	Cap. 1 - Strumenti negoziali stragiudiziali	
📎	Strumenti negoziali di regolazione della crisi	*p. 582*
📎	Piano attestato di risanamento nel Codice della crisi	*p. 588*
	Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi	*p. 592*
📎	Crediti tributari e contributivi nel Codice della crisi: accordi di transazione	*p. 597*
📎	Strumenti di regolazione della crisi e transazione fiscale	*p. 605*
	Cram down per gli accordi con transazione fiscale o contributiva: precedente e nuovo regime	*p. 612*
	Cap. 2 - Procedure concorsuali	
	Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	*p. 616*
	Concordato preventivo	*p. 622*
	Attività utili alla comprensione dell'impresa	*p. 628*
	Commissario giudiziale	*p. 630*
	Formazione delle classi nel Codice della crisi	*p. 635*
📎	Contratti di leasing nel concordato preventivo	*p. 641*
	Piano di concordato e scostamento dagli obiettivi pianificati	*p. 645*
	Applicazione estensiva del Cram down secondo l'Agenzia delle Entrate	*p. 647*
	Compiti del Commissario Giudiziale nel Codice della crisi	*p. 649*
	Ruolo del pubblico ministero nel Codice della crisi	*p. 653*
	Cap. 3 - Giurisprudenza	
	Giurisprudenza in materia di concordato preventivo	*p. 658*
	Parte VIII - Liquidazione giudiziale	
	Cap. 1 - Procedura	
	Liquidazione giudiziale	*p. 660*
📎	Programma di liquidazione	*p. 662*

📎	Ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale	*p. 668*
📎	Credito fondiario nella procedura di liquidazione	*p. 677*
📎	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	*p. 681*
	Retrocessione dei beni nel patrimonio del debitore	*p. 687*
📎	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	*p. 693*
	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	*p. 696*
	Comitato dei creditori nel Codice della crisi e dell'insolvenza	*p. 699*
	Esercizio dell'impresa nella liquidazione giudiziale	*p. 704*
	Supersocietà di fatto nel Codice della crisi e dell'insolvenza	*p. 706*
	Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale	*p. 710*
📎	Effetti della liquidazione giudiziale nelle associazioni temporanee di imprese	*p. 714*
📎	Ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale	*p. 718*
	Cap. 2 - Effetti dell'apertura della liquidazione	
📎	Effetti per i creditori nella liquidazione giudiziale	*p. 727*
📎	Liquidazione giudiziale: effetti per il debitore	*p. 734*
📎	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	*p. 741*
📎	Effetti sui rapporti giuridici pendenti	*p. 746*
	Cap. 3 - Procedura concordataria	
📎	Concordato nella liquidazione giudiziale	*p. 754*
	Cap. 4 - Giurisprudenza	
	Giurisprudenza sulla liquidazione giudiziale	*p. 764*

Parte IX - Rapporti di lavoro nella crisi d'impresa

	Cap. 1 - Contratti e crediti dei lavoratori	
	Disciplina dei rapporti di lavoro	*p. 766*
	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dopo il Correttivo-ter	*p. 769*
📎	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	*p. 772*
	Cap. 2 - Giurisprudenza	
	Giurisprudenza rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali	*p. 776*

Parte X - Gruppi di imprese

	Cap. 1 - Estensione delle procedure	
	Gruppi d'imprese: accordi di ristrutturazione e introduzione al concordato	*p. 778*
	Concordato di gruppo	*p. 782*
	Risanamento delle società eterodirette	*p. 786*
	Azioni infragruppo nella liquidazione giudiziale	*p. 788*

Parte XI - Liquidazione coatta amministrativa

	Cap. 1 - Procedura	
📎	Presupposti, apertura e gestione della liquidazione coatta amministrativa	*p. 792*
	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	*p. 797*

Parte XII - Albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure

Cap. 1 - Professionisti, elenco dei gestori e requisiti

	Ruolo dei professionisti nella crisi d'impresa	*p. 802*
	Elenco dei gestori della crisi: requisiti per l'iscrizione	*p. 804*
	Obblighi formativi per l'iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi: partecipazione ai corsi	*p. 809*
	Obblighi formativi per l'iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi: tirocinio e aggiornamento	*p. 812*
	Chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi	*p. 817*
	Modalità d'iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi	*p. 820*
📎	Gestori della crisi d'impresa	*p. 824*

Cap. 2 - Modulistica e attestazioni

📎	Modelli di relazione e modulistica per gestori della crisi ed O.C.C.	*p. 829*
	Principi di attestazione dei piani di risanamento aziendali	*p. 833*

Parte XIII - Disposizioni penali

Cap. 1 - Fattispecie rilevanti e misure

	Sistema penale nel Codice della crisi	*p. 841*
	Reati nel Codice della crisi	*p. 846*
	Reati nell'ambito della liquidazione giudiziale	*p. 851*
	Reati previsti per le altre procedure	*p. 861*
	Elementi e misure comuni ai reati fallimentari	*p. 869*
	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	*p. 871*

Indice per parola chiave

Parola Chiave	Titolo	Pagina
Accordo di ristrutturazione	Gruppi d'imprese: accordi di ristrutturazione e introduzione al concordato	778
	Misure cautelari e protettive	465
	Strumenti negoziali di regolazione della crisi	582
	Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi	592
	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	647
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	693
Accordo transattivo	Anche i prestiti garantiti delle pmi entrano negli accordi transattivi	408
Adeguamento	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	137
Adeguato assetto	Ruolo dei revisori nella crisi d'impresa dopo il correttivo-ter	118
Advisor	Prededuzione negata per i compensi dell'advisor	61
Affidamento	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	337
Affitto	Prelazione urbana commerciale nelle vendite concorsuali	505
Affitto d'azienda	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	198
Aggiornamento	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: tirocinio e aggiornamento	812
Albo gestore crisi	Elenco dei gestori della crisi: requisiti per l'iscrizione	804
Amministratore	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	137
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	184
	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	186
	Ruolo degli amministratori e dei soci per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi	438
Amministrazione	Apertura della liquidazione giudiziale	453
	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	696
Assetto amministrativo	Adeguato assetto amministrativo delle pmi	68
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	73
Assetto organizzativo	Adeguato assetto amministrativo delle pmi	68
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	73
	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	82
	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	86
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo o di revisione e organismo di vigilanza	96
	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	137
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	184
Associaz. temporanea d'impresa	Effetti della liquidazione giudiziale nelle associazioni temporanee di imprese	714
Attività di controllo	Attività utili alla comprensione dell'impresa	628
Autonomia	Autonomia e lessico del Codice della crisi	35
Azione revocatoria	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	681
	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	741
Banca	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	337
Banca d'italia	Gestione delle garanzie ed impatto sulla centrale dei rischi banca d'italia	298
Bene	Retrocessione dei beni nel patrimonio del debitore	687
Bilancio consolidato	Risanamento delle società eterodirette	786
Bilancio infrannuale	Bilanci infrannuali per la gestione aziendale	246
Budget	Business plan e budget: strumenti a disposizione dell'imprenditore	260
Buone prassi	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	435

Business Plan	Business plan e budget: strumenti a disposizione dell'imprenditore	260
Causa di esclusione	Elementi e misure comuni ai reati del Codice della crisi	869
Causa di scioglimento	Sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e inoperatività della causa di scioglimento nel Codice della crisi	161
Centrale rischi	Gestione delle garanzie ed impatto sulla centrale dei rischi banca d'italia	298
Check-list	Check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento	384
Classe	Formazione delle classi nel Codice della crisi	635
Classificazione	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	186
Cndcec	Vademecum sulla crisi di impresa del cndcec	91
	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	122
Codice della crisi	Autonomia e lessico del Codice della crisi	35
	Codice della crisi alla luce del d. Lgs. 136/2024	37
	Comunicazioni e notificazioni nel Codice della crisi e dell'insolvenza	49
	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	112
	Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi	166
	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	174
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	184
	Operazioni straordinarie e Codice della crisi	193
	Ruolo del consulente del lavoro nel Codice della crisi	243
	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	426
	Ruolo degli amministratori e dei soci per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi	438
	Formazione delle classi nel Codice della crisi	635
	Compiti del commissario giudiziale nel Codice della crisi	649
	Ruolo del pubblico ministero nel Codice della crisi	653
	Comitato dei creditori nel Codice della crisi e dell'insolvenza	699
	Supersocietà di fatto nel Codice della crisi e dell'insolvenza	706
	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	871
	Sistema penale nel Codice della crisi	841
	Principi di attestazione dei piani di risanamento aziendali	833
Collegio sindacale	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	871
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	73
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo o di revisione e organismo di vigilanza	96
	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	112
	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	122
	Compiti del collegio sindacale e del revisore legale nella composizione negoziata della crisi	350
Comitato creditori	Comitato dei creditori nel Codice della crisi e dell'insolvenza	699
Commissario giudiziale	Commissario giudiziale	630
	Compiti del commissario giudiziale nel Codice della crisi	649
Compenso	Prededuzione negata per i compensi dell'advisor	61
	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	367
Competenza	Procedimento unitario per l'accesso alle procedure	431
Composizione della crisi	Procedure familiari nella composizione della crisi da sovraindebitamento	500
Composizione negoziata	Ruolo dei revisori nella crisi d'impresa dopo il correttivo-ter	118
	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	311
	Composizione negoziata della crisi d'impresa	314
	Composizione negoziata della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia	323
	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	329
	Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi	333
	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	337

	Revoca delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi	339
	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	345
	Compiti del collegio sindacale e del revisore legale nella composizione negoziata della crisi	350
	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	354
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	358
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	362
	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	367
	Elenco degli esperti: documentazione per attestare le esperienze pregresse	369
	Composizione negoziata: attività preliminare	378
	Protocollo di conduzione della composizione negoziata	389
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	420
	Giurisprudenza in materia di composizione negoziata	423
Comprensione	Attività utili alla comprensione dell'impresa	628
Concordato	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	410
	Procedimento di omologa del concordato semplificato	416
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	420
	Apertura della liquidazione giudiziale	453
	Presupposti, apertura ed omologazione del concordato minore	508
	Concordato nella liquidazione giudiziale	754
Concordato in bianco	Accesso alla procedura di concordato preventivo	442
Concordato in continuità	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	198
Concordato minore	Presupposti, apertura ed omologazione del concordato minore	508
	Concordato minore: la posizione di assonime per le imprese minori	526
Concordato preventivo	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	198
	Accesso alla procedura di concordato preventivo	442
	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	447
	Accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva	460
	Misure cautelari e protettive	465
	Concordato preventivo	622
	Commissario giudiziale	630
	Contratti di leasing nel concordato preventivo	641
	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	647
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	693
	Concordato di gruppo	782
Conservazione	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	174
Consulente	Ruolo del consulente del lavoro nel Codice della crisi	243
Consumatore	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	481
Continuità aziendale	Continuità aziendale e deroghe	146
Contratto pendente	Effetti sui rapporti giuridici pendenti	746
Controllo	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	871
	Risanamento delle società eterodirette	786
Cram down	Strumenti di regolazione della crisi e transazione fiscale	605
	Cram down per gli accordi con transazione fiscale o contributiva: precedente e nuovo regime	612
	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	647
Credito	Crediti prededucibili nel Codice della crisi	57
	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	170
Credito fondiario	Credito fondiario nella procedura di liquidazione	677
Credito prededucibile	Crediti prededucibili nel Codice della crisi	57
Creditore	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	311

	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	741
	Effetti per i creditori nella liquidazione giudiziale	727
Crisi da sovraindebitamento	Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	477
Crisi di impresa	Fiscalità della crisi d'impresa nella legge delega per la riforma fiscale	53
	Sopravvenienze attive non tassate nella crisi d'impresa	55
	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	64
	Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa	66
	Vademecum sulla crisi di impresa del cndcec	91
	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	112
	Ruolo dei revisori nella crisi d'impresa dopo il correttivo-ter	118
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	184
	Ruolo del notaio nell'accesso delle società agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	190
	Valutazione delle aziende in crisi	218
	Emersione precoce della crisi e ruolo del dscr	289
	Composizione negoziata della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia	323
	Revoca delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi	339
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	348
	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	354
	Procedimento di omologa del concordato semplificato	416
	Commissario giudiziale	630
	Gestori della crisi d'impresa	824
	Risanamento delle società eterodirette	786
	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dopo il correttivo-ter	769
Curatore	Ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale	718
	Azioni infragruppo nella liquidazione giudiziale	788
	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	435
	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	681
	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	696
	Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale	710
Custodia	Apertura della liquidazione giudiziale	453
Debito	Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi	592
Debitore	Esdebitazione del debitore incapiente	568
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	578
	Retrocessione dei beni nel patrimonio del debitore	687
	Liquidazione giudiziale: effetti per il debitore	734
Deroga	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	152
Documento	Protocollo di conduzione della composizione negoziata	389
Dovere	Principi generali e definizioni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	27
	Responsabilità, doveri e rischi nella crisi d'impresa	135
DSCR	Emersione precoce della crisi e ruolo del dscr	289
Elenco gestore crisi	Modalità d'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi	820
	Chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi	817
	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: tirocinio e aggiornamento	812
	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: partecipazione ai corsi	809
	Gestori della crisi d'impresa	824
Ente previdenziale	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	772
Esdebitazione	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	565

	Esdebitazione del debitore incapiente	568
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	578
	Giurisprudenza in materia di esdebitazione per sovraindebitamento	580
Esercizio di impresa	Esercizio dell'impresa nella liquidazione giudiziale	704
Esperto	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	64
	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	354
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	358
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	362
	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	367
	Elenco degli esperti: documentazione per attestare le esperienze pregresse	369
	Scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto	371
	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	410
Fallimento	Elementi e misure comuni ai reati del Codice della crisi	869
	Reati nel Codice della crisi	846
Famiglia	Procedure familiari nella composizione della crisi da sovraindebitamento	500
Fascicolo informatico	Comunicazioni e notificazioni nel Codice della crisi e dell'insolvenza	49
Finanziamento	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	170
Fiscalità	Fiscalità della crisi d'impresa nella legge delega per la riforma fiscale	53
Fondo di garanzia	Anche i prestiti garantiti delle pmi entrano negli accordi transattivi	408
Formazione	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	358
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	362
Fusione	Operazioni straordinarie e Codice della crisi	193
Garanzia	Gestione delle garanzie ed impatto sulla centrale dei rischi banca d'italia	298
Gestione finanziaria	Reati derivanti dalla gestione finanziaria	305
Gestore della crisi	Vademecum per l'attivita' dei gestori della crisi	494
	Relazione dell'occ nell'ambito della liquidazione controllata	536
	Elenco dei gestori della crisi: requisiti per l'iscrizione	804
	Modelli di relazione e modulistica per gestori della crisi ed o.c.c.	829
Giurisprudenza	Giurisprudenza sulla liquidazione giudiziale	764
	Giurisprudenza in materia di diritto societario nei rapporti con il Codice della crisi	231
Graduazione	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	772
Gruppo	Gruppi d'imprese: accordi di ristrutturazione e introduzione al concordato	778
	Concordato di gruppo	782
Impresa familiare	Principi per il governo delle imprese familiari non quotate - codice di autodisciplina	224
Impresa in crisi	Valutazione delle aziende in crisi	218
Impresa minore	Concordato minore: la posizione di assonime per le imprese minori	526
Impugnazione	Impugnazioni nel Codice della crisi	471
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	693
Incapiente	Esdebitazione del debitore incapiente	568
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	578
Indebitamento	Gestione della liquidità e pianificazione dell'indebitamento aziendale	294
Indicatore crisi	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	76
	Sistema degli indicatori della crisi prima del d. Lgs. 83/2022	237
Indice	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	76
Indice di allerta	Ruolo dei revisori nella crisi d'impresa dopo il correttivo-ter	118
	Sistema degli indicatori della crisi prima del d. Lgs. 83/2022	237
Insolvenza	Ruolo del notaio nell'accesso delle società agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	190
	Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	616
	Comitato dei creditori nel Codice della crisi e dell'insolvenza	699

	Supersocietà di fatto nel Codice della crisi e dell'insolvenza	706
Interesse	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	329
Inventario	Inventario dei beni e programma di liquidazione nella liquidazione controllata	552
	Ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale	718
Iscrizione	Gestori della crisi d'impresa	824
	Modalità d'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi	820
	Elenco dei gestori della crisi: requisiti per l'iscrizione	804
	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: partecipazione ai corsi	809
Lavoratore	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	772
Leasing	Contratti di leasing nel concordato preventivo	641
Legge delega	Fiscalità della crisi d'impresa nella legge delega per la riforma fiscale	53
Licenziamento	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dopo il correttivo-ter	769
Limitazione	Limitazione della responsabilità civile dell'organo di controllo societario	130
Liquidazione	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	410
	Presupposti, apertura ed esecuzione della liquidazione controllata	530
	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	565
Liquidaz. coatta amministrativa	Presupposti, apertura e gestione della liquidazione coatta amministrativa	792
	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	797
Liquidazione controllata	Vademecum per l'attivita' dei gestori della crisi	494
	Relazione dell'occ nell'ambito della liquidazione controllata	536
	Quota di reddito per il sostentamento familiare sottratta alla liquidazione controllata	548
	Inventario dei beni e programma di liquidazione nella liquidazione controllata	552
	Formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata	559
	Ruolo del pubblico ministero nel Codice della crisi	653
Liquidazione giudiziale	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	435
	Apertura della liquidazione giudiziale	453
	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	565
	Liquidazione giudiziale	660
	Ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale	668
	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	681
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	693
	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	696
	Esercizio dell'impresa nella liquidazione giudiziale	704
	Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale	710
	Effetti della liquidazione giudiziale nelle associazioni temporanee di imprese	714
	Reati nell'ambito della liquidazione giudiziale	851
	Liquidazione giudiziale: effetti per il debitore	734
	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	741
	Effetti sui rapporti giuridici pendenti	746
	Concordato nella liquidazione giudiziale	754
	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	797
	Giurisprudenza sulla liquidazione giudiziale	764
	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dopo il correttivo-ter	769
	Azioni infragruppo nella liquidazione giudiziale	788
	Effetti per i creditori nella liquidazione giudiziale	727
Liquidità	Gestione della liquidità e pianificazione dell'indebitamento aziendale	294
Locazione	Prelazione urbana commerciale nelle vendite concorsuali	505
Mandatario	Effetti della liquidazione giudiziale nelle associazioni temporanee di imprese	714
Merito creditizio	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	487

Misura cautelare	Misure cautelari e protettive	465
Misura protettiva	Revoca delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi	339
Modello 231	Rapporto con il modello organizzativo adottato ai sensi del d. Lgs. 231/2001	100
Modello aziendale	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	76
Modello organizzativo	Rapporto con il modello organizzativo adottato ai sensi del d. Lgs. 231/2001	100
	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001	178
Monitoraggio	Monitoraggio continuo per una rapida emersione della crisi	233
Mutuo ipotecario	Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	492
Nomina	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	109
Norma di comportamento	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	122
Nota integrativa	Emersione precoce della crisi e ruolo del dscr	289
Notaio	Ruolo del notaio nell'accesso delle società agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	190
Notariato	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	152
Obbligo	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	109
Obbligo formativo	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: tirocinio e aggiornamento	812
	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: partecipazione ai corsi	809
Obiettivo	Piano di concordato e scostamento dagli obiettivi pianificati	645
Occ	Modelli di relazione e modulistica per gestori della crisi ed o.c.c.	829
Oic	Continuità aziendale e deroghe	146
Omologa	Procedimento di omologa del concordato semplificato	416
	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	447
Omologazione	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	410
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	420
	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	647
Onorabilità	Gestori della crisi d'impresa	824
Operazione straordinaria	Operazioni straordinarie e Codice della crisi	193
Organismo composizione crisi	Vademecum per l'attivita' dei gestori della crisi	494
	Relazione dell'occ nell'ambito della liquidazione controllata	536
Organismo di vigilanza	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo o di revisione e organismo di vigilanza	96
Organo amministrativo	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	345
Organo di controllo	Ruolo dei revisori nella crisi d'impresa dopo il correttivo-ter	118
	Limitazione della responsabilità civile dell'organo di controllo societario	130
	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	137
	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	345
	Compiti del collegio sindacale e del revisore legale nella composizione negoziata della crisi	350
Pagamento	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	681
Patrimonio	Retrocessione dei beni nel patrimonio del debitore	687
Perdita di esercizio	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	152
Pianificazione	Gestione della liquidità e pianificazione dell'indebitamento aziendale	294
Piano attestato	Piano attestato di risanamento nel Codice della crisi	588
Piano di concordato	Piano di concordato e scostamento dagli obiettivi pianificati	645
Piano di risanamento	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	381
	Check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento	384
	Piano attestato di risanamento nel Codice della crisi	588
	Principi di attestazione dei piani di risanamento aziendali	833
Piano di ristrutturazione	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	481
Piattaforma	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	381
Piattaforma telematica nazionale	Piattaforma telematica nazionale	402
Postergazione	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	170

Prededuzione	Prededuzione negata per i compensi dell'advisor	61
Prelazione	Prelazione urbana commerciale nelle vendite concorsuali	505
Prestito garantito	Anche i prestiti garantiti delle pmi entrano negli accordi transattivi	408
Prevenzione	Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi	166
Principio	Principi generali e definizioni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	27
Procedimento unitario	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	426
	Procedimento unitario per l'accesso alle procedure	431
Procedura concorsuale	Comunicazioni e notificazioni nel Codice della crisi e dell'insolvenza	49
	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	337
	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	435
	Prelazione urbana commerciale nelle vendite concorsuali	505
	Giurisprudenza rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali	776
Programma di liquidazione	Ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale	718
	Inventario dei beni e programma di liquidazione nella liquidazione controllata	552
	Programma di liquidazione	662
Prosecuzione	Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	492
Pubblico ministero	Ruolo del pubblico ministero nel Codice della crisi	653
Quota	Quota di reddito per il sostentamento familiare sottratta alla liquidazione controllata	548
Rapporto di lavoro	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dopo il correttivo-ter	769
	Disciplina dei rapporti di lavoro	766
Reato	Elementi e misure comuni ai reati del Codice della crisi	869
Reato	Sistema penale nel Codice della crisi	841
Reato	Reati nel Codice della crisi	846
Reato	Reati nell'ambito della liquidazione giudiziale	851
Reato	Reati previsti per le altre procedure	861
Reato presupposto	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001	178
Reato societario	Reati derivanti dalla gestione finanziaria	305
Reato tributario	Reati derivanti dalla gestione finanziaria	305
Reclamo	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	426
Reddito	Quota di reddito per il sostentamento familiare sottratta alla liquidazione controllata	548
Regolazione	Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa	66
	Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi	166
	Strumenti negoziali di regolazione della crisi	582
	Strumenti di regolazione della crisi e transazione fiscale	605
	Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	616
Relazione	Ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale	718
Requisito	Gestori della crisi d'impresa	824
Responsabilità	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	871
	Limitazione della responsabilità civile dell'organo di controllo societario	130
	Responsabilità, doveri e rischi nella crisi d'impresa	135
	Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale	710
Responsabilità amministrativa	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001	178
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	184
Retrocessione	Retrocessione dei beni nel patrimonio del debitore	687
Revisore legale	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	109
	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	112
	Attività utili alla comprensione dell'impresa	628
Revoca	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	186

Ricapitalizzazione	Continuità aziendale e deroghe	146
Riduzione	Sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e inoperatività della causa di scioglimento nel Codice della crisi	161
Riduzione capitale sociale	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	152
	Sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e inoperatività della causa di scioglimento nel Codice della crisi	161
Ripartizione	Ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale	668
Risanamento	Risanamento delle società eterodirette	786
Riserva	Accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva	460
Ristrutturazione del debito	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	381
	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	447
	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	481
Ruolo	Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi	166
	Ruolo del consulente del lavoro nel Codice della crisi	243
	Ruolo degli amministratori e dei soci per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi	438
Sanzione	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	329
Scioglimento	Effetti della liquidazione giudiziale nelle associazioni temporanee di imprese	714
Scissione	Operazioni straordinarie e Codice della crisi	193
Scostamento	Piano di concordato e scostamento dagli obiettivi pianificati	645
Segnalazione	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	112
	Responsabilità, doveri e rischi nella crisi d'impresa	135
	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	311
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	348
Sindaco	Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi	112
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	348
	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	871
Sindaco unico	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	109
Sistema di controllo interno	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	86
Società cooperativa	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	797
Società di fatto	Supersocietà di fatto nel Codice della crisi e dell'insolvenza	706
Socio	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	137
	Ruolo dei soci nella prevenzione e nella regolazione della crisi	166
	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	174
	Ruolo degli amministratori e dei soci per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi	438
Sopravvenienza attiva	Sopravvenienze attive non tassate nella crisi d'impresa	55
Sospensione	Impugnazioni nel Codice della crisi	471
	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dopo il correttivo-ter	769
Sovraindebitamento	Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	477
	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	487
	Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	492
	Vademecum per l'attivita' dei gestori della crisi	494
	Procedure familiari nella composizione della crisi da sovraindebitamento	500
	Presupposti, apertura ed esecuzione della liquidazione controllata	530
	Giurisprudenza in materia di esdebitazione per sovraindebitamento	580
Stato passivo	Formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata	559
Statuto	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	137
Struttura	Codice della crisi d'impresa: struttura, entrata in vigore ed ambito di applicazione	21
Tirocinio	Obblighi formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi: tirocinio e aggiornamento	812
Transazione contributiva	Cram down per gli accordi con transazione fiscale o contributiva: precedente e nuovo regime	612

Transazione fiscale	Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi	333
	Crediti tributari e contributivi nel Codice della crisi: accordi di transazione	597
	Strumenti di regolazione della crisi e transazione fiscale	605
	Cram down per gli accordi con transazione fiscale o contributiva: precedente e nuovo regime	612
Trasferimento d'azienda	Operazioni straordinarie e Codice della crisi	193
Trasparenza	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	64
Vademecum	Vademecum sulla crisi di impresa del cndcec	91
Valore	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	174
Valutazione	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	487
Valutazione d'azienda	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	82
	Valutazione delle aziende in crisi	218
Verifica	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	86
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	420
Vigilanza	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	82
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo o di revisione e organismo di vigilanza	96
	Presupposti, apertura e gestione della liquidazione coatta amministrativa	792

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Cristiano Corghi, Andrea Guerra

Consiglio di redazione
G. Beschi, L. Binda, P. Bisi,
E. Fracassi, A. Pratesi, C. Quiri, L. Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi,
F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M.
Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, C. Corghi, C. De Stefanis, P. Di Marino,
G. Fino, A. Guerra, S. Ripoli, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni. Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

CAPITOLO 1°

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: STRUTTURA, ENTRATA IN VIGORE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L. 19.10.2017, n. 155
D. Lgs. 12.01.2019, n. 14
D. Lgs. 26.10.2020, n. 147
D.L. 24.08.2021, n. 118 conv. in L. 21.10.2021, n. 147
Art. 30-sexies D.L. 6.11.2021, n. 152 conv. con modif. da L. 29.12.2021, n. 233
D. Lgs. 17.06.2022, n. 83
D. Lgs. 13.09.2024, n. 136

Con L. 19.10.2017, n. 155 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.2017), il Governo è stato delegato ad adottare entro 12 mesi (14.11.2018) dalla data di entrata in vigore della stessa legge (14.11.2017), osservando i principi e i criteri direttivi in essa contenuti, uno o più decreti legislativi:
- per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche, della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27.01.2012, n. 3 e successive modifiche;
- nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
L'intento del legislatore è quello di creare un testo unico delle crisi d'impresa e pervenire così ad una riforma complessiva dell'intera materia, nella prospettiva di allineare l'Italia alla maggior parte dei Paesi Europei ed adeguare il nostro ordinamento ai principi elaborati in sede comunitaria ed internazionale.
Con il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, di attuazione della predetta legge delega, è stato approvato il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (NCCI). L'entrata in vigore, salvo talune eccezioni, era prevista inizialmente dal 15.08.2020 (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 14.2.2019), ma è stata prorogata, una prima volta, dal 1.09.2021, successivamente, dal 16.05.2022 e infine dal 15.07.2022.
Con successivo D.Lgs 13.09.2024, n. 136 (pubblicato in G.U. n. 227 del 27.09.2024) sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al citato D.Lgs. 14/2019 con lo scopo, oltre che per tener conto dei sopravvenuti impegni assunti con il PNRR, di attuare un miglior coordinamento di sistema, anche aggiornando i riferimenti normativi, e di rispondere ai dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione del codice.

ASPETTI GENERALI

STRUTTURA DEL D. LGS. 14/2019	⇨	Prima parte (artt. da 1 a 374 D. Lgs. 14/2019)	⇨ Contiene il codice della crisi e dell'insolvenza.
	⇨	Seconda parte (artt. 375-384 D. Lgs. 14/2019)	⇨ Contiene modifiche al codice civile.
	⇨	Terza parte (artt. 385-388 D. Lgs. 14/2019)	⇨ Contiene le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
	⇨	Quarta parte (artt. 389-391 D. Lgs. 14/2019)	⇨ Contiene disposizioni finali e transitorie.

AMBITO D'APPLICAZIONE	⇨	Debitore in stato di crisi o d'insolvenza.	⇨ • Consumatore. • Professionista. • Imprenditore.
	⇨	Che esercita, anche non a fini di lucro, un'attività.	⇨ • Commerciale. • Artigianale. • Agricola.
	⇨	E che opera come.	⇨ • Persona fisica. • Persona giuridica o altro ente collettivo. • Gruppo d'imprese. • Società pubblica.
	⇨	Sono esclusi dall'applicazione del NCCI lo Stato e gli enti pubblici.	

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

STRUTTURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Artt. 1- 11	La parte introduttiva contiene definizioni e principi generali di natura sostanziale e processuale, che dovrebbero ispirare l'interpretazione e l'applicazione delle nuove disposizioni.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E SEGNALAZIONI PER L'ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI Artt. 12-25-undecies	• È una parte innovativa dedicata agli strumenti di prevenzione della crisi, suddivisi tra composizione negoziata della crisi, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi. • Sono strumenti destinati a consentire all'imprenditore di intervenire in tempo utile affinché una situazione di difficoltà economica o finanziaria, anche solo prospettica, dell'azienda, atta ad incidere sulla continuità dell'attività, non si traduca in crisi conclamata, se non in una piena e definitiva insolvenza, e di porre così in essere le azioni utili a tal fine.
PROCEDIMENTO UNITARIO DI ACCESSO ALLE PROCEDURE Artt. 26-55	La disciplina dettata per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza caratterizzata da un procedimento unitario per ricorrere agli istituti tradizionalmente dedicati alla gestione delle situazioni di dissesto, più o meno grave, delle imprese.
ACCORDI Artt. 56-64-quater	Con la dizione "accordi", il NCCI prevede gli strumenti negoziali di regolazione della crisi, da un lato, i piani attestati di matrice prettamente privatistica; dall'altro lato, gli strumenti che richiedono il ricorso all'Autorità giudiziaria, vale a dire gli accordi di ristrutturazione disciplinati in tre diverse figure con una variante per quelli in estensione, la convenzione di moratoria, gli accordi relativi a debiti fiscali e previdenziali e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Artt. 65-83	È la parte dedicata alla crisi da sovraindebitamento dei consumatori e delle imprese di piccole dimensioni, cui sono dedicati due strumenti soggettivamente alternativi, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con la variante degli accordi familiari, e il concordato minore.
CONCORDATO PREVENTIVO Artt. 84-120	• È la parte che tratta della procedura concorsuale a carattere volontario nella quale il debitore, imprenditore che versi in uno stato di crisi o insolvenza, formula una proposta ai creditori, accompagnata da un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in essa indicate. • È la parte relativa all'istituto che ricalca, con alcune differenze, il concordato preventivo già previsto dalla legge fallimentare.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ Artt. 120-bis-120-quinquies	È una nuova sezione introdotta dal D.Lgs. 83/2022, in attuazione dei principi della direttiva europea (art. 12 Dir. UE 2019/2013), è dedicata ai quadri di ristrutturazione preventiva delle società e si compone di 4 articoli.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Artt. 121-253	Si tratta dell'istituto che prende il posto di quella che era la procedura fallimentare.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

DISPOSIZIONI SOCIETARIE Artt. 255-267	Le norme sul concordato preventivo e sulla liquidazione giudiziale si completano con alcune disposizioni dedicate alle società.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Artt. 268-277 **ED ESDEBITAZIONE** Artt. 278-283	Le previsioni dedicate al sovraindebitamento si completano con una procedura speculare alla liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata del sovraindebitato, cui segue la disciplina generale dell'esdebitazione.
GRUPPI D'IMPRESE Artt. 284-292	Una delle principali novità del NCCI riguarda le disposizioni relative ai gruppi di imprese, sia con riferimento agli strumenti di regolazione della crisi, sia con riguardo alla liquidazione giudiziale.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Artt. 293-316	La parte relativa alla liquidazione coatta amministrativa non è stata oggetto di riscrittura.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI Artt. 317-347	È la parte delle norme dedicate ai rapporti della liquidazione giudiziale con le misure cautelari penali e con le disposizioni sostanziali sempre di carattere penale.
ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA Artt. 348-374	Sono le norme dedicate all'attuazione e al coordinamento con altri ambiti normativi nonché alla disciplina applicabile in via transitoria.

ENTRATA IN VIGORE	Regola generale sull'entrata in vigore: 15.07.2022	• Il Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.07.2022 per effetto della modifica dell'art. 389 NCCI da parte dell'art. 42, c. 1, lett. a), del D.L. 36/2022. • Originariamente, l'art. 389 del NCCI prevedeva, quale regola generale, che le previsioni del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 entrassero in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14.12.2019): quindi, il NCCI sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020. • Questa data è stata rinviata tre volte, in considerazione degli effetti provocati sulle imprese dall'emergenza epidemiologica derivata dal Covid-19: .. una prima volta al 1.09.2022 per effetto del D.L. 23/2020; .. una seconda volta al 16.05.2022 per effetto del citato D.L. 118/2021; .. una terza volta al 15.07.2022 dal D.L. 36/2022.
	Entrata in vigore differita: 31.12.2023 (non più prevista dall'evoluzione della norma)	• Le disposizioni del Titolo II della parte prima del NCCI riguardanti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi entrano in vigore dal 31.12.2023. • Dal 15.07.2022 il sistema di allerta è sostituito dalle comunicazioni circa l'esistenza di debiti rilevanti, già previste dal NCCI.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

ENTRATA IN VIGORE (segue)

⇨ Entrata in vigore anticipata: 16.03.2019 ⇨

Il secondo comma dell'art. 389 del NCCI prevedeva tuttavia che singole norme entrassero in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, e quindi dal 16.03.2019. Si tratta, in particolare:

Materia	Normativa
Competenza del tribunale in materia di amministrazione straordinaria.	• Art. 27, c. 1 NCCI. • Art. 350, c. 1 NCCI (che modifica l'art. 3, c. 1 D. Lgs. 270/99).
Obblighi della società in tema di rilevazione della crisi.	• Art. 375 NCCI (che modifica l'art. 2086 c.c.). • Art. 377 NCCI (che modifica i seguenti articoli: artt. 2257, c. 1; 2380-bis, c. 1; 2409-novies, c. 1 e 2475, c. 1 e c. 5 c.c.).
Azioni di responsabilità nella S.r.l.	Art. 378, c. 1 NCCI (che introduce l'art. 2476, c. 6 C.C. e l'art. 2486c c. 3 c.c.).
Quantificazione del danno nell'azione di responsabilità contro gli amministratori di società che violano l'obbligo di gestione conservativa della società.	Art. 378, c. 2 NCCI (che modifica l'art. 2486 c.c.).
Obbligo dell'organo di controllo o del revisore nella S.r.l.	Art. 379 NCCI (che modifica l'art. 2477 c.c.).
Certificazione dei debiti.	Artt. 363 e 364 NCCI
Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure e funzionamento dell'albo.	Artt. 356 e 357 NCCI
Area web riservata.	Art. 359 NCCI
Revoca del fallimento: spese e compenso del curatore.	Art. 366 NCCI

DISCIPLINA TRANSITORIA

⇨

• Il NCCI prevede una specifica disciplina transitoria per le procedure che si aprono prima dell'entrata in vigore dello stesso codice. In particolare, l'art. 390 stabilisce che:

a) i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 sono definiti secondo le disposizioni del R.D. 267/42 (legge fallimentare) nonché della L. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) (c. 1);

b) le procedure di fallimento e le altre procedure, pendenti alla data dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande presentati sono definite secondo le disposizioni del R.D. 267/42, nonché della L. 3/2012 (c. 2);

c) quando, in relazione a queste procedure, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del Titolo VI del R.D. 267/42, nonché della sezione III del Capo II della L. 3/2012, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni (c. 3).

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

Tavola n. 1 **Disciplina transitoria per le procedure concorsuali e di risanamento**

Procedura		Normativa applicabile
• Ricorsi per dichiarazione di fallimento. • Proposte di concordato fallimentare. • Ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. • Ricorsi per l'apertura del concordato preventivo. • Ricorsi per accertare lo stato di insolvenza delle imprese soggette a LCA. • Domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.	**Depositati prima** del 15.07.2022	Le procedure sono definite secondo le disposizioni della legge fallimentare o della legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
• Procedure di fallimento. • Concordato fallimentare. • Accordi di ristrutturazione dei debiti. • Concordato preventivo. • Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a LCA. • Composizione della crisi da sovraindebitamento.	**Pendenti** al 15.07.2022	

Tavola n. 2 **Disciplina transitoria per le norme penali**

Fatto di reato		Normativa applicabile
Fatti puniti dalle norme penali contenute nella legge fallimentare.	**Commessi** in relazione alle procedure presentate fino al 14.07.2022 o pendenti al 15.07.2022.	Si applicano le norme penali contenute nella legge fallimentare o nella legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Fatti puniti o nella legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, sezione III capo II).		

AMBITO DI APPLICAZIONE ⇨ Il NCCI disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, oppure imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici (art. 1, c. 1 NCCI).

Tavola n. 3 **Tabella riassuntiva**

Debitore in stato di crisi o d'insolvenza	Consumatore.
	Professionista.
	Imprenditore.
Che esercita, anche non a fini di lucro, un'attività	Commerciale.
	Artigianale.
	Agricola.
E che opera come	Persona fisica.
	Persona giuridica o altro ente collettivo.
	Gruppo d'imprese.
	Società pubblica.

ENTI PUBBLICI ⇨
- Gli enti pubblici sono esclusi dalla applicazione delle norme del NCCI. In proposito, la relazione al NCCI ha chiarito che gli "enti pubblici" sono quelli "così qualificati dalla legge". Nella categoria degli enti pubblici rientrano:
 - .. gli enti territoriali locali (comune, province, regioni);
 - .. gli enti pubblici economici (come l'agenzia delle entrate, l'agenzia del demanio e la SIAE);
 - .. gli enti pubblici non economici o enti parastatali svolgono un'attività particolarmente rilevante per lo Stato (vi rientrano ad esempio Inps, Inail, Coni) e sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

SOCIETÀ PUBBLICHE

- Il NCCI prevede che sono "fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche" (art. 1, c. 3 NCCI), estendendo quindi a tali società l'applicazione della sua disciplina.
- Precisa infatti la relazione al NCCI che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento (ora liquidazione giudiziale) e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria (come previsto dall'art. 14 D. Lgs. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSPP). In questo senso si era espressa anche la Cassazione che in più occasioni ha chiarito che tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, oppure le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento (Cass. 2.07.2018, n. 17279, Cass. 7.02.2017, n. 3196).
- Pur essendo rimaste estranee a quest'opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell'insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l'applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali.

PROCEDURE NON REGOLATE DAL NCCI

- Viene precisato quali sono le procedure concorsuali che non sono oggetto di disciplina. Esso infatti precisa che sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di (art. 1, c. 2 NCCI):
 a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal NCCI;
 b) liquidazione coatta amministrativa (ai sensi dell'art. 293 NCCI).
- Le disposizioni del NCCI in tema di LCA si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla L. Cost. 3/2001 (art. 1, c. 4 NCCI).

"CORRETTIVO TER"

D. Lgs. 136/2024

Ambito d'intervento

- Il D. Lgs. 13.09.2024, n. 136 (pubblicato in G.U. n. 227 del 27.09.2024) ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.
- Nella relazione illustrativa allo schema di decreto è stato evidenziato che il "correttivo" contiene:
 .. disposizioni correttive con le quali si intende far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della crisi d'impresa;
 .. disposizioni integrative e di coordinamento del medesimo Codice per eliminare alcuni difetti di coordinamento riscontrati tra le disposizioni modificate nel tempo.

Finalità

Con l'intervento normativo si intende venire incontro alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori della materia ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice.

Impegni col PNRR

L'intervento si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR, rispetto ai quali non avrà ricadute negative essendo, anzi, finalizzato a migliorare l'impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza.

Entrata in vigore

- Le disposizioni del Correttivo-ter sono entrate in vigore, ai sensi dell'art 56, c. 1 D. Lgs. 136/2024, dal giorno successivo alla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, dal 28.9.2024.
- Trovano applicazione successivamente al 28.9.2024:
 .. le novità di cui all'art. 23, c. 7-bis D. Lgs. 14/2019, ed in particolare la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale per la composizione negoziata, per le trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 14/2019 successivamente a tale data;
 .. la nuova disciplina sulla transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 D. Lgs. 14/2019, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis D. Lgs. 14/2019 e nel concordato preventivo ex art. 88 D. Lgs. 14/2019 che opreranno per le proposte di transazione presentate dopo tale momento.
- Infine, in base all'art. 56, c. 4 D. Lgs. 136/202d, il decreto correttivo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 14/2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché' ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo D.Lgs. 14/2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

CAPITOLO 1

L. 19.10.2017, n. 155
D. Lgs. 12.01.2019, n. 14

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Con il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (G.U. 14.02.2019, n. 38), è stata data attuazione alla delega di cui alla L. 19.10.2017, n. 155, introducendo una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, attraverso misure finalizzate a consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, nonché a salvaguardare la capacità imprenditoriale. In quest'ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo, in realtà, la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale). Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità a una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei, volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

SCHEMA DI SINTESI

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	Adeguatezza delle misure e degli assetti	Sono introdotte delle misure che permettono all'imprenditore individuale o collettivo di rilevare tempestivamente la crisi.
	Doveri delle parti	• Vengono sanciti obblighi generali e specifici a carico delle parti interessate dalle procedure. • In generale, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
	Prededucibilità dei crediti	Vengono individuati i crediti prededucibili, intendendo come tali quelli qualificati come prededucibili dalla legge ed elencando poi una serie di crediti professionali.
DEFINIZIONI	Crisi	Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
	Insolvenza	Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
	Sovra-indebitamento	Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
	Impresa minore	• L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: .. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; .. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; .. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000. I predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

PRINCIPI GENERALI

ADEGUATEZZA DELLE MISURE E DEGLI ASSETTI IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI

⇨ Considerazioni generali ⇨	• Uno degli elementi più rilevanti nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza è la volontà di far emergere tempestivamente la crisi, costituendo un sistema di rilevazione e allerta, per fronteggiarla e prevenire l'aggravamento e l'insolvenza. A tale scopo il legislatore ha introdotto misure che permettono all'imprenditore individuale o collettivo di rilevare tempestivamente la crisi. • I segnali della crisi possono essere intercettati soltanto se si è dotato di un'adeguata organizzazione interna. Se non anticipa in tal modo l'irreversibilità della crisi incorre in gravi responsabilità, diversamente può beneficiare, se ne ricorreranno i presupposti, di misure premiali.
⇨ Misure idonee dell'imprenditore individuale ⇨	• La norma generale impone all'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3, c. 1 NCCI). • Diversamente dalle società gli imprenditori di piccole dimensioni, come l'artigiano o il commerciante, non sono obbligati a predisporre un assetto che intercetti lo stato di crisi, ma devono adottare delle "misure" idonee.
⇨ Assetto adeguato delle società ⇨	L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative (art. 3, c. 2 NCCI).
⇨ Finalità delle misure e degli assetti ⇨	• Le misure adottate dall'imprenditore individuale e gli assetti istituiti dalla società necessari per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa devono consentire di (art. 3, c. 3 NCCI): .. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; .. verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme indicati al paragrafo che segue; .. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (di cui al nuovo art. 13, c. 2 NCCI).
⇨ Segnali di allarme ⇨	• Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3 (art. 3, c. 4 NCCI): .. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; .. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; .. l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; .. l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

DOVERI DELLE PARTI

Buona fede e correttezza	Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4, c. 1 NCCI).
Doveri del debitore	• Il debitore ha il dovere di (art. 4, c. 2 NCCI): .. illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie ed appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto; .. assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio precisate dal NCCI (all'art. 12, c. 1 NCCI) durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; .. gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori. La norma precisa che resta fermo quanto previsto da due norme: la prima relativa all'obbligo dell'imprenditore di rappresentare la sua situazione all'esperto ai creditori e agli altri interessati (art. 16, c. 4 NCCI) e l'altra in tema di gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 NCCI).
Comunicazioni ai sindacati	• Il datore di lavoro deve informare i soggetti sindacali (di cui all'art. 47, c. 1 L. 428/1990) delle rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. • L'obbligo in questione sorge quando il datore di lavoro (art. 4, c. 3 NCCI): .. occupa complessivamente più di 15 dipendenti; .. la legge o il contratto collettivo applicabile (di cui all'art. 2, c. 1, lett. g) D. Lgs. 25/2007) non prevede diverse procedure di informazione e consultazione. La comunicazione deve avvenire in forma scritta ed è trasmessa anche tramite PEC. • I soggetti sindacali possono chiedere all'imprenditore un incontro entro 3 giorni dalla ricezione dell'informativa (art. 4, c. 3, secondo periodo NCCI). • La conseguente consultazione deve avere inizio entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi 10 giorni dal suo inizio (art. 4, c. 3, terzo periodo NCCI). • La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa (art. 4, c. 3, quarto periodo NCCI). • In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto (di cui all'art. 25-ter, c. 5 NCCI) un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto (art. 4, c. 3, ultimo periodo NCCI).
Doveri del creditore	• I creditori e tutti i soggetti interessati (ad es. i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali) alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere (art. 4, c. 4 NCCI): .. di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa; .. di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLE NOMINE E TRATTAZIONE PRIORITARIA DELLE CONTROVERSIE

⇨ Nomine trasparenti ⇨

- Le nomine dei professionisti effettuate dalle apposite commissioni (previste dall'art. 13, c. 6 NCCI), dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza (art. 5, c. 1, primo periodo NCCI).
- Per assicurare il rispetto dei principi sopra indicati, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. Tale comunicazione è inviata entro il 15.01 di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1.01 al 31.12 dell'anno precedente (art. 5, c. 2 NCCI).
- Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione dei quadri di ristrutturazione preventiva vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione (art. 5, c. 3 NCCI).

⇨ Controversie prioritarie ⇨

- Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce che siano trattate con priorità le controversie in cui è parte (art. 5, c. 4 NCCI):
 - .. un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza; il riferimento è al curatore nella liquidazione giudiziale e al commissario giudiziale o al liquidatore nel concordato preventivo;
 - .. un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal NCCI.
- Annualmente il capo dell'ufficio trasmette al presidente della Corte d'Appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione.
- Il presidente della Corte d'Appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEL TEST PRATICO E DELLA LISTA DI CONTROLLO

⇨

- Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e dello sviluppo economico, in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, sono pubblicate (art. 5-bis NCCI):
 - .. informazioni pertinenti e aggiornate:
 - sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi;
 - sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
 - sulle procedure di esdebitazione;

 previsti dal Nuovo Codice della Crisi dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di LCA.
 - .. sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del ministero della giustizia (previsto dall'art. 13 NCCI).

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

Crediti qualificati come prededucibili	• In primo luogo sono prededucibili i crediti espressamente qualificati come tali dalla legge (art. 6, c. 1 NCCI). • Tra i crediti che la legge qualifica prededucibili il Nuovo Codice della Crisi disciplina diverse ipotesi di finanziamenti prededucibili: .. quelli autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 99, c. 1-4 NCCI); .. quelli erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 99, c. 5 NCCI); .. quelli in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 101 NCCI); .. i finanziamenti dei soci (art. 102 NCCI).
Crediti professionali	• Sono prededucibili i seguenti crediti professionali (art. 6, c. 1 NCCI): .. i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'OCC (organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento); .. i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati. L'aggiunta del piano di ristrutturazione è conseguente alla necessità di adeguare la norma alle modifiche apportate al NCCI; .. i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta (ai sensi dell'art. 47 NCCI); .. i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
Permanenza della prededucibilità	La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza	• In attuazione del "principio di unitarietà" della procedura di accertamento dello stato di crisi o insolvenza previsto nella legge delega (art. 2, c. 1, lett. d) della L. 155/2017), l'art. 7 del NCCI stabilisce che: .. le domande di accesso ai agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate **in un unico procedimento** e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente (art. 7, c. 1 NCCI); .. quando vengono proposte più domande, il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che (art. 7 c. 2 NCCI): a) la domanda non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obbiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori; .. ferme le ipotesi di cui agli artt. 73 e 83 NCCI, il Tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale (art. 7, c. 3 NCCI): 1) quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza; 2) nei casi di inammissibilità o improcedibilità della domanda; 3) nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice (casi previsti dall'art. 49, c. 2 NCCI).
Durata delle misure protettive	La durata complessiva delle misure protettive, fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o all'apertura della procedura di insolvenza non può superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe tenuto conto delle misure protettive di cui all'art 18 NCCI (art. 8 NCCI).
Sospensione feriale e patrocinio legale	Sempre in osservanza dei principi di riduzione della durata e dei costi della gestione della procedura contenuti nella legge delega (art. 2, c. 1, lett. l) della L. 155/2017), l'art. 9 del NCCI prevede che, salvo non sia disposto diversamente, alle procedure di cui al NCCI non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini (c. 1), ed inoltre che, procedimenti disciplinati dal NCCI, il patrocinio del difensore è obbligatorio, salvi casi in cui non sia previsto diversamente (c. 2).
Comunicazioni telematiche	• Allo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di notificazione (art. 2, c. 1, lett. i) della L. 155/2017), l'art. 10, c. 1 del NCCI stabilisce che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti dei soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). • I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, IPA o INAD, devono indicare agli organi della procedura l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. • Si stabilisce l'obbligo del debitore, degli amministratori e dei liquidatori delle società assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni. • In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.
Attribuzione della giurisdizione	• L'art. 11 del NCCI regola l'attribuzione della giurisdizione stabilendo che, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza. • Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse, applicandosi il procedimento di cui all'art. 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione. • La giurisdizione italiana sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

Tavola **Principali definizioni aventi carattere esplicativo o sintetico (art. 2)**

Crisi	Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
Insolvenza	Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Sovraindebitamento	Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa, ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Impresa minore	• L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: .. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; .. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; .. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000. I predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della Giustizia, adottato a norma dell'art. 348.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

Tavola (segue)

Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali e **accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.**
Società pubbliche	Le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'art. 2, lett. m), n), o), del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175.
Gruppo di imprese	L'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
Gruppi di imprese di rilevante dimensione	I gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, par. 6 e 7 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.06.2013.
Parti correlate	Si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate.
Centro degli interessi principali del debitore (COMI)	Il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	Le misure, gli accordi e le procedure **diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata** volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.
Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese	L'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.
Professionista indipendente	• Il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: .. essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché' nel registro dei revisori legali; .. essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile; .. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Esperto	Il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, c. 3 e nominato dalla commissione di cui al c. 6 del medesimo art. 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.
Misure protettive	Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Misure cautelari	I provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente **il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni.**
Classe di creditori	Insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Domicilio digitale	Il domicilio di cui all'art. 1, c. 1, lett. n-ter) del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82.
OCC	Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal D.M. del Ministro della Giustizia del 24.09.2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

CAPITOLO 1

L. 19.10.2017, n. 155
D. Lgs. 12.01.2019, n. 14

AUTONOMIA E LESSICO DEL CODICE DELLA CRISI

Facendo seguito alle direttive europee il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede l'emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà, mediante la valorizzazione dell'autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria e avendo l'obiettivo della risanabilità dell'impresa, ossia preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.
Con questi obiettivi si sono delineati nuovi principi e clausole, così come nuove definizioni, da far propri per operare in tempi di crisi.

SCHEMA DI SINTESI

DIRITTO DELLA CRISI

⇨ Non è qualificabile generalmente come un diritto speciale del diritto commerciale e/o processuale.

⇨ È qualificabile come diritto autonomo, risultando contraddistinto dalla presenza di principi propri, non esportabili e non mutuabili da fonti di diritto esterne.

PRINCIPIO ESCLUSIVO

⇨
- Il principio che attiene direttamente la liberazione dai debiti e come esclusivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- Esso, per certi versi, deroga al principio generale della universalità, presente e futura, che regola la responsabilità patrimoniale secondo la disposizione dell'art. 2740 c.c.

PRINCIPI E CLAUSOLE GENERALI

⇨ Doveri delle parti ⇨
- Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede determinate condotte che le parti devono seguire per la conclusione positiva delle procedure che, se violate, possono dare luogo a riflessi di natura giuridica oltre che etica.
- Un esempio è dato dall'art. 4 dove è definito il comportamento che devono tenere debitori e creditori nella composizione negoziata, ossia secondo buona fede e correttezza.

⇨ Tutela dei creditori ⇨
- Un altro principio cardine del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è l'interesse prioritario dei creditori dal precedente principio di maggioranza della legge fallimentare.
- È infatti sufficiente l'approvazione di una sola classe per giustificare l'omologazione di misure concordatarie perché si ritiene che quella soluzione oltre a favorire il mercato con la continuazione dell'attività economica non arreca un pregiudizio ai creditori.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

APPROFONDIMENTI

NUOVO LESSICO

Crisi	Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
Insolvenza	Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Sovra-indebitamento	Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Strumenti di regolazione della crisi	Le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.
Esperto	Il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, c. 3 e nominato dalla commissione di cui all'art. 13, c. 6, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.
Misure protettive	Provvedimenti funzionali a preservare il patrimonio del debitore da eventuali aggressioni di creditori in modo da salvaguardare gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Risanabilità	Condizione necessaria al fine di avviare le procedure di ristrutturazioni efficienti che favoriscano la continuità aziendale.
Negozialità	• Presente in numerosi strumenti di regolazione della crisi dove si prevede l'obiettivo dell'accordo con i creditori. • L'obiettivo può essere raggiunto attraverso diverse forme di adesione da parte dei creditori.
Domanda con riserva	• Dal precedente concordato in bianco si è passati all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione. • L'art. 44 regola, infatti, l'ipotesi in cui il debitore, non ancora in grado di prospettare ai creditori uno scenario risolutivo del proprio indebitamento, ma intenzionato a evitare la liquidazione giudiziale, presenti la domanda di cui all'art. 40 riservandosi di proporre la proposta, il piano e gli accordi.
Valore di negoziazione giudiziale	• Diritto di ogni singolo creditore nella distribuzione delle risorse in caso di liquidazione giudiziale. • Il valore di liquidazione è un'indicazione importante ma non specifica nella liquidazione giudiziale poiché la quantificazione dipenderà da molteplici derivate, tra cui quella che attiene al computo dei risultati di un possibile esercizio provvisorio.
Assetti organizzativi adeguati	L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

CAPITOLO 1

D. Lgs. 13.09.2024, n. 136

CODICE DELLA CRISI ALLA LUCE DEL D. LGS. 136/2024

Con la pubblicazione del D. Lgs. 136/2024 nella Gazzetta Ufficiale il 27.09.2024, il Codice della crisi e dell'insolvenza è giunto al suo terzo correttivo. Questo intervento si è reso necessario per chiarire, integrare e coordinare vari istituti, le cui problematiche sono emerse durante l'applicazione delle disposizioni in questione. In sostanza, il terzo intervento ha anche completato quanto già realizzato con il precedente adeguamento alla direttiva Insolvency e in relazione agli impegni assunti dallo Stato italiano nel contesto del PNRR. È importante notare che il Codice della crisi continua a considerare la liquidazione giudiziale come una soluzione estrema nel ciclo di vita di un'impresa, dando maggiore priorità ad accordi che permettano di raggiungere un equilibrio tra gli interessi contrapposti.

SCHEMA DI SINTESI

TERZO CORRETTIVO

⇨ Il terzo correttivo è stato introdotto non solo per rispondere ai nuovi impegni derivanti dal PNRR, ma anche per migliorare il coordinamento delle norme e aggiornare i riferimenti legislativi che nel tempo hanno subito modifiche.

⇨
- Questo intervento legislativo ha un respiro ampio, mirato a rafforzare e garantire un funzionamento ottimale del sistema.
- Le modifiche apportate cercano inoltre di valorizzare sempre più la professionalità dei soggetti coinvolti nella gestione delle crisi d'impresa e di promuovere, quando possibile, l'emersione tempestiva per consentire una rapida soluzione della stessa.

DEFINIZIONI
Art. 1

⇨
- L'art. 1 reca modifiche all'art. 2 del codice della crisi d'impresa, contenente disposizioni in merito all'ambito di applicazione e alle definizioni in esso utilizzate. In particolare:
 - .. la **lett. a)** chiarisce meglio la definizione di "consumatore", con l'obiettivo di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore. Nella Relazione illustrativa si sottolinea come l'intervento si renda necessario in quanto tale procedura non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il debitore. Si reputa quindi necessario esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La precisazione - prosegue la Relazione - non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta, sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione;
 - .. la **lett. b)** puntualizza meglio la nozione di "strumenti di regolazione della crisi e dell"insolvenza", chiarendo che le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata non vi rientrano;
 - .. la **lett. c)** sostituisce il termine "albo" con il termine "elenco", al fine di evitare l"eventuale confusione tra gli albi (che contraddistinguono le attività organizzate in ordini professionali) e lo strumento in questione, funzionale alla selezione e raccolta delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, tra le quali non vi sono solo professioni ordinistiche;
 - .. la **lett. d)** interviene sulla nozione di "professionista indipendente", che è novellata al fine di puntualizzare le caratteristiche di indipendenza che devono contraddistinguere tale funzione e di chiarire che il professionista in questione, oltre ad essere iscritto al registro dei revisori ed all"elenco dei gestori della crisi, deve essere iscritto agli albi di avvocati, commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro (o di società o studi associati tra professionisti dei medesimi ordini), come già previsto nella legge fallimentare.

SEGNALI DI CRISI
Art. 2

⇨
- I segnali di crisi, elencati nell"art. 3, c. 4 del Codice della crisi, servono ad agevolare la previsione dell'emersione della crisi anche prima della sua emersione; perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva.
- In tal modo, sottolinea la Relazione illustrativa, si intende ribadire e precisare l'intento del legislatore delegato in sede di attuazione della direttiva, finalizzato a fornire all"imprenditore strumenti di monitoraggio della propria attività sia tramite l'adozione di misure idonee di rilevazione della crisi già in atto, ma anche con l'individuazione di segnali che, considerati e valutati tempestivamente, consentono di evitare la situazione di difficoltà.
- L'art. 2, lett. a) precisa che i doveri contemplati nella disposizione riguardano non solo il debitore e i creditori che partecipano alle trattative che precedono gli strumenti di regolazione della crisi, ma anche altri "soggetti interessati" (es.: i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali), al fine di evitare fraintendimenti sul ruolo e sui doveri gravanti sui soggetti coinvolti a vario titolo nella regolazione della crisi e dell"insolvenza.
- La lett. b) assoggetta tutti gli interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza (e non solo i creditori come attualmente previsto), nei doveri previsti dal codice della crisi (leale collaborazione con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa; obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite).

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

APPROFONDIMENTI

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ED ECONOMICITÀ DELLE PROCEDURE
Art. 3

- L'art. 3 novella gli artt. 5-bis e 6 del Codice della crisi d'impresa, concernente disposizioni sulla Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure.
- Nel dettaglio, il comma 1 rafforza il ruolo e l'utilizzo del test pratico di risanamento. In base alla Relazione illustrata si intende rendere tale test uno strumento generale di analisi delle condizioni di salute dell'impresa, sempre utilizzabile dall'imprenditore, quindi a prescindere dall'apertura delle trattative della composizione negoziata, perseguendo in tal modo una migliore attuazione dei principi dettati dalla direttiva Insolvency sulla predisposizione di sistemi di aiuto alle imprese per l'efficace risoluzione delle situazioni di difficoltà. Inoltre, il test pratico diventa uno strumento per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
- Il c. 2 novella, invece, l'art. 6 del codice della crisi d'impresa, che disciplina la prededucibilità dei crediti. In particolare, la lett. a) interviene al fine, rispettivamente, di:
 .. chiarire che la prededucibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'organismo di composizione della crisi, ma anche da soggetti diversi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni attribuite al medesimo organismo (ad es.: come avviene nei casi in cui nella liquidazione controllata venga nominato come liquidatore un professionista e non un OCC);
 .. adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale il riferimento alle "procedure concorsuali" è sostituito da quello alla "liquidazione giudiziale" e agli 'strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza'.
- La lett. b) puntualizza che la prededuzione è connessa all'apertura del concorso e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e permane anche quando più procedure si susseguono, con o senza soluzione di continuità.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Art. 4

- Il c. 3 novella l'art. 10 del Codice della crisi d'impresa, concernente le comunicazioni telematiche, al fine di adeguarlo agli esistenti sistemi di creazione e raccolta dei domicili digitali, coordinandola con le disposizioni del processo civile telematico. Più nel dettaglio:
 .. la **lett. a)** prevede che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice siano effettuate con modalità telematiche nei confronti dei soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD);
 .. la **lett. b)** stabilisce che i creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, IPA o INAD, debbano indicare agli organi della procedura l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni;
 .. la **lett. c)** introduce l'obbligo del debitore, degli amministratori e dei liquidatori delle società assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni;
 .. la **lett. d)** stabilisce che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti citati siano eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
Art. 5

- L'art. 5, c. 1, lett. a) chiarisce che può accedere alla composizione negoziata anche l'impresa che versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da renderne probabile la crisi o lo stato di insolvenza.
- Il c. 3 conferma (rispetto alle disposizioni vigenti) che l'accesso alla composizione negoziata, non implica la sospensione o la revoca delle linee di credito in favore dell'imprenditore, anche da parte dei soggetti sopra menzionati. Inoltre, specifica che l'accesso alla composizione negoziata non è ragione di una diversa classificazione del credito. Ai fini della classificazione del credito, si deve tenere conto, di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale. La sospensione delle linee di credito in applicazione della disciplina prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa e deve essere specificamente motivata da parte degli istituti bancari.
- Il c. 4 riguarda i documenti che l'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. A seguito delle modifiche si specifica che debbano essere inseriti i bilanci "approvati" negli ultimi 3 esercizi. Ove l'imprenditore sia tenuto al deposito dei bilanci presso l'ufficio del Registro delle Imprese è richiesto - oltre alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva degli ultimi 3 periodi di imposta - il deposito della situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza. Qualora i bilanci non siano stati approvati, si richiede il deposito della proposta di bilancio o della situazione economico-patrimoniale.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (segue)

Art. 5

- Ulteriore modifica prevede che, al momento della richiesta di accesso, l'imprenditore dichiari di non aver presentato domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e che non sussistano, nei suoi confronti, ricorsi pendenti relativi ad una liquidazione giudiziale. Ciò preclude il percorso stragiudiziale solamente alle imprese che abbiano scelto di intraprendere, in precedenza, il percorso giudiziale; se la liquidazione giudiziale è richiesta da uno o più creditori, tale accesso non è precluso e l'imprenditore è chiamato a dichiarare la sussistenza eventuale di ricorsi pendenti.
- La lett. b) prevede che l'imprenditore che presenti l'istanza di accesso alla composizione negoziata possa depositare una dichiarazione con la quale attesti di aver richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza suddetta, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
- La lett. c) stabilisce che l'imprenditore che partecipi personalmente alle trattative - eventualmente assistito da consulenti - debba informare l'esperto sull'andamento di tali trattative condotte in assenza dell'esperto medesimo.
- Il c. 5 contiene modifiche all'art. 18 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sulle misure protettive del patrimonio, prevedendo che le stesse possono assumere carattere generalizzato, operando nei confronti di tutti i creditori, oppure limitato ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori. Inoltre, si include, nella nozione di creditori, il riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, ai loro mandatari e ai cessionari dei loro crediti; si esplicita il divieto di revoca delle linee di credito già accordate, salva l'applicazione della disciplina prudenziale; si prevede che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.
- L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
- I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive. medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste.
- In merito al procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, è ridotto da 30 a 20 giorni il termine in capo all'imprenditore per chiedere la pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive. Inoltre, sono apportate modifiche agli atti che l'imprenditore deve depositare ai fini della richiesta delle misure protettive e cautelari, riferendosi ai bilanci "approvati" e alla "situazione economico-patrimoniale", e disciplinando il caso di mancata approvazione dei bilanci.
- Il c. 8, sulle autorizzazioni del Tribunale, prevede, tra l'altro, che il Tribunale possa autorizzare l'imprenditore (su richiesta dell'imprenditore medesimo e per la tutela della continuità aziendale ed il soddisfacimento dei creditori) a contrarre finanziamenti "in qualsiasi forma", compresa la richiesta di emissione di garanzie o la riattivazione di linee di credito sospese, al (solo) fine del riconoscimento della prededuzione. Le autorizzazioni possono essere attuate prima o anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, quando previsto dal tribunale o indicato nella relazione dell'esperto. Inoltre, la prededucibilità opera indipendentemente dall'esito della composizione negoziata, permanendo anche quando si susseguano più procedure.
- Il c. 9 prevede la possibilità per l'imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare una proposta di accordo transattivo rivolta alle agenzie fiscali. Tale proposta prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. Tale disciplina non è applicabile a risorse proprie dell'UE. La proposta deve essere corredata di una relazione che ne attesti la convenienza per il creditore pubblico. L'accordo deve essere sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto. Produce effetti con il suo deposito presso il Tribunale.
- Il c. 11 modifica l'art. 25-bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sui benefici fiscali in favore dell'imprenditore che abbia attivato la procedura di composizione negoziata. Si prevede, in particolare, il maggior frazionamento dei debiti fiscali fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa. Inoltre, i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, possono emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento, dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi.
- Il c. 14, mantenendo i limiti per l'accesso alla composizione negoziata previsti a legislazione vigente, chiarisce che la domanda di composizione negoziata non può essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

CONCORDATO SEMPLIFICATO
Art. 6

⇨

- L'art. 6 elimina il riferimento all'esito "non positivo" della composizione negoziata per l'accesso al concordato semplificato, chiarendo inoltre i casi al ricorrere dei quali lo stesso possa essere chiesto.
- La suddivisione dei creditori in classi, eventualmente contenuta nella proposta di concordato semplificato, riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo.

SEGNALAZIONI PER L'ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI
Art. 7

⇨

- L'art. 7 **estende anche al soggetto incaricato della revisione legale gli obblighi di segnalazione per l'anticipata emersione della crisi**, precisando, onde evitare segnalazioni non utili, che l'oggetto della segnalazione è la sussistenza di stato di crisi o insolvenza, e non la presenza di segnali di difficoltà o pre-crisi. La tempestiva segnalazione è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità dei medesimi organi di controllo o revisione.
- La segnalazione è comunque da considerarsi "tempestiva" se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, della situazione di crisi da parte dell'organo di controllo o di revisione.
- Le banche e gli intermediari finanziari devono dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente in merito solo alle variazioni "in senso peggiorativo", sospensioni o revoche degli affidamenti.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEBITORE
Art. 10

⇨

- L'art. 10 estende alla liquidazione controllata la regola (prevista per la liquidazione giudiziale) che consente l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore.
- È prevista una deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale: il debitore persona fisica, infatti, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno dalla cessazione dell'attività.

ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
Art. 11-13

⇨

- L'art. 11 estende alle start-up l'accesso volontario, oltre che alle procedure di sovraindebitamento, anche agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della crisi, nonché all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, è previsto in capo al debitore che chiede l'accesso l'obbligo di presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che deve essere aggiornata con periodicità mensile.
- L'art. 12 interviene sulla disciplina del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, al fine di risolvere le prime problematiche processuali emerse e assicurare una coerenza sistematica tra il procedimento unitario e i singoli strumenti ai quali esso consente l'accesso. Si segnala in particolare la sostituzione del riferimento all'area web riservata per la presentazione della domanda di accesso con il richiamo all'attuale portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.
- L'art. 13 prevede che il regime delle misure cautelari trovi applicazione non già solo quando sia stata proposta una domanda "piena" o una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ma in ogni caso di pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, anche nei casi di concordato semplificato e domanda prenotativa. Si prevede, inoltre che le misure protettive atipiche possono essere chieste solo se vi è stato il deposito della proposta del piano o degli accordi. Le udienze relative alla conferma o concessione delle misure protettive o cautelari si tengono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

ACCORDI E PIANI DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTI A OMOLOGAZIONE

Art. 14-17

⇨

- L'art. 15 prevede un contenuto minimo obbligatorio degli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento.
- L'art. 16 contiene modifiche alle disposizioni su accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi. In particolare, è prevista l'applicazione della disciplina sulle operazioni societarie anche nell'ambito della ristrutturazione perseguita con gli accordi di ristrutturazione e consentendo al debitore di chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, ivi inclusa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. In merito alla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, è consentita la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. È inoltre introdotto l'obbligo per il debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione; i termini per proporre opposizione decorrono dalla ricezione di tale avviso.
- In merito alla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, i commi 1 e 2 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
- Il c. 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l'eventuale domanda di omologazione. Sono inoltre trasposte nel comma le disposizioni con le quali si prevede l'obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso.
- I commi 4 e 5 recepiscono la disciplina del c.d. cram-down fiscale contenuta nel D.L. 69/2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell'istituto. Sono previste anche circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito: in tali ipotesi, quindi, senza l'intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.
- Il c. 7 modifica l'art. 64 del Codice della crisi (effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive) al fine di rendere la disciplina degli accordi di ristrutturazione omogenea e coerente con quella dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli effetti ad essi collegati ed alle norme sulla composizione negoziata. In particolare, si precisa che la piena operatività dei doveri di gestione da parte degli amministratori (art. 2486 c.c.) nel periodo antecedente a quello in cui sono sospesi, ai sensi dell'art. 64, c. 1, gli obblighi connessi all'integrità del capitale, deve tener conto dell'eventuale composizione negoziata instaurata prima della domanda di omologazione degli accordi.
- L'art. 17 contiene modifiche alla disciplina del Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, per puntualizzare alcuni passaggi procedurali in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull'istituto, proprio per le novità e peculiarità che lo caratterizzano. In particolare, è consentito al debitore che utilizza lo strumento proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei crediti vantati.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 18-20

⇨

- L'art. 18 modifica l'art. 65 del Codice della crisi, rubricato «Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento» escludendo espressamente l'applicabilità a tali procedure dell'art. 44 del Codice della crisi, che regola l'istituto dell'accesso con riserva di deposito di documentazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. È escluso l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, quando uno dei componenti della famiglia non rivesta la qualità di consumatore. Inoltre, si prevede la possibilità di proporre la domanda di apertura della liquidazione controllata anche se uno o più debitori siano nelle condizioni di accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, laddove per almeno uno di essi sussistano specifici presupposti, che si sostanziano nell'attestazione, da parte dell'OCC, della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Infine, la liquidazione del compenso dell'OCC è legato all'ammontare dell'attivo anziché all'entità dei debiti.
- L'art. 19 apporta modifiche alla procedura di ristrutturazione dei debiti, consentendo una moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti, con un termine massimo di 2 anni dall'omologazione. Si stabilisce, altresì, la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria. È, inoltre, introdotto l'istituto del reclamo avverso la decisione adottata dal giudice ove accerti che non ricorrono le condizioni di ammissibilità. In merito alla procedura di omologazione, è previsto che, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
- L'art. 20 incide sulla disciplina del concordato minore. Una prima modifica è volta a chiarire il presupposto per la formulazione della proposta consistente nell'apporto di risorse esterne (c.d. concordato minore liquidatorio). Il concetto di "risorse esterne" è riferito all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda anziché all'aumento della soddisfazione dei creditori.
- Una seconda modifica interviene sul contenuto della proposta di concordato minore. In particolare, è disposto che la proposta preveda:
 - .. il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma;
 - .. la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati;
 - .. l'indicazione specifica delle modalità e dei tempi di adempimento.
- Quanto alla formazione delle classi di creditori, si precisa che questa è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
- Il debitore persona fisica che accede al concordato minore può essere autorizzato dal giudice a proseguire nel pagamento del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale.
- Numerose sono le modifiche apportate ai profili procedimentali del concordato minore. Si tratta, in particolare:
 - .. della concessione al debitore di un termine, non superiore a 15 giorni, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
 - .. dell'applicazione dell'istituto del reclamo del decreto di inammissibilità dinanzi al tribunale;
 - .. della previsione del meccanismo di rimessione degli atti al giudice in caso di accoglimento del reclamo, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- Con il decreto di apertura della procedura, il giudice, su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo:
 - .. non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
 - .. non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- È altresì inserito l'espresso richiamo agli ulteriori effetti scaturenti dalla protezione del patrimonio del soggetto sovraindebitato: la sospensione delle prescrizioni, l'impedimento delle decadenze e l'impossibilità di apertura della liquidazione controllata.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 21-26

- L'art. 21 stabilisce che la cessione dei beni ai creditori può essere inclusa nella liquidazione del patrimonio. In merito all'obbligo di suddividere i creditori in classi, si stabilisce che le imprese inserite in classi separate siano quelle che non abbiano superato, nell'ultimo esercizio, almeno 2 dei seguenti requisiti:
 .. un attivo fino a € 5 milioni,
 .. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a € 10 milioni,
 .. un numero medio di dipendenti pari a 50.
- Il valore di liquidazione corrisponde al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, tenendo conto:
 .. del maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio, ove possibile;
 .. delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.
- L'art. 21 interviene poi su alcuni contenuti del piano, prevedendo, tra l'altro, che sia inserita la descrizione analitica di costi e ricavi derivanti dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa.
- È aggiunta una disposizione che impone, ove necessario, l'indicazione nel piano di fondi rischi. Il piano dovrà inoltre indicare l'eventuale presenza di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, specificando quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
- Il comma 4 prevede che può essere disposta l'omologazione, ferme tutte le altre condizioni poste dalle norme applicabili, anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Inoltre, sono apportate modifiche puntuali alla disciplina sulle proposte concorrenti, riducendo dal 10 al 5% la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti rispetto a quella del debitore.
- L'art. 22 specifica che, nel concordato con continuità aziendale, il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nelle negoziazioni inerenti a eventuali modifiche del piano o della proposta.
- L'art. 23 specifica che le norme relative al concordato preventivo (artt. 145 e da 153 a 162 del Codice della crisi) sono applicabili dalla data di presentazione della domanda di accesso a condizione che essa sia corredata dalla proposta, dal piano e dalla documentazione richiesta.
- L'art. 25 apporta modifiche alla disciplina del voto nel concordato, al fine di privilegiare, in caso di approvazione di più proposte di concordato, quella in continuità aziendale; in caso di più proposte in continuità, si privilegia il concordato che ha ottenuto il maggior numero di creditori chirografari, ossia i creditori più incisi dalle condizioni previste dal concordato medesimo
- In merito al giudizio di omologazione, l'art. 26 stabilisce che il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti sia richiesto solo quando si tratta di una piccola o media impresa. Inoltre, se una o piu' classi di creditori sono dissenzienti, il Tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando si tratta di una piccola o media impresa, omologa altresÌ se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 .. il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
 .. il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
 .. nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
 .. la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
- Il comma 3 contiene disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità: in particolare, quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il Tribunale possa nominare uno o più liquidatori e un comitato di 3 o 5 creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte
- Il comma 7, infine, introduce la nuova disciplina delle modificazioni sostanziali del piano, eventualmente richieste per l'adempimento della proposta, nel concordato in continuità aziendale. In tali casi, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo della relazione che garantisce la veridicità e la fattibilità del piano, nonché la sua idoneità a superare le criticità dell'impresa.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art. 28-32

- L'art. 29, con riguardo alle deliberazioni del comitato dei creditori, introduce una forma di silenzio assenso nel caso di pareri non vincolanti che non siano stati resi nel termine di 15 giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza e la conferma che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provvede il giudice delegato.
- L'art. 31, in relazione agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, introduce tra gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore non soggetti ad azione revocatoria quelli posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio accanto a quelli già previsti (relativi all'esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione e dell'accordo di ristrutturazione omologati e a quelli legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione).
- L'art. 32 interviene sulla sezione V, relativa agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, attraverso alcune sostanziali modifiche sui contratti preliminari per la vendita di immobili e sui rapporti di lavoro subordinato nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale.
- Per quanto riguarda i contratti preliminari aventi ad oggetto la vendita di immobili, si stabilisce che, ove gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore subentra nel contratto al momento dell'accoglimento della domanda tesa all'accertamento della sussistenza di diritti sul bene compreso nella procedura. Inoltre, viene chiarito che, in caso di subentro del curatore nel contratto, gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla totalità dell'importo (a differenza di quanto previsto attualmente per cui sono opponibili per la metà dell'importo) solo se versati con mezzi tracciabili e che, eseguita la vendita e riscosso per intero il prezzo, il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione, oltre che dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sull'immobile, anche delle ipoteche iscritte su di esso.
- A salvaguardia dei diritti dei creditori, viene inoltre introdotta un'ipotesi di impugnazione attraverso la quale il creditore può dimostrare che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno 1/4. In caso di accertamento della non congruità del prezzo, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene, salvo che il promissario acquirente esegua il pagamento della differenza prima che il collegio decida, con decreto motivato, sull'impugnazione proposta.
- In materia di rapporti di lavoro, l'art. 32 elimina la previsione ai sensi della quale l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
- Ulteriori modifiche riguardano:
 - l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale dell'elenco dei dipendenti dell'impresa occupati al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale;
 - la specificazione che in caso di cessazione del rapporto di lavoro non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione;
 - la possibilità per il solo curatore (e non più per il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale) di richiedere al giudice delegato la proroga del termine di 4 mesi per la decisione circa il subentro nei rapporti di lavoro;
 - in caso di richiesta di proroga del termine avanzata da uno più lavoratori, l'estensione del beneficio della proroga anche a favore dei lavoratori non instanti e l'ammissibilità dell'istanza anche qualora non vi fosse indicato l'indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni;
 - l'eliminazione dell'indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 8 mensilità, da ammettere al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale, che era riconosciuta a favore dei lavoratori nei cui confronti era stata disposta la proroga e il riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'ammissione al passivo (art. 189 Codice della crisi);
 - l'esclusione dell'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi nel caso di licenziamenti collettivi disposti dal curatore nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.
- Un'ulteriore modifica concerne il termine di presentazione della domanda per il riconoscimento della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro determinata dall'instaurazione di una procedura di liquidazione giudiziale, al fine di chiarire che tale termine – che la normativa generale pone, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro - decorre dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

BILANCIO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art. 33

⇨

- L'art. 33 interviene su alcuni aspetti relativi alla redazione del bilancio nella liquidazione giudiziale, stabilendo:
 - .. l'eliminazione dell'obbligo per il curatore di redigere il bilancio qualora il debitore non lo avesse fatto;
 - .. parallelamente, il riconoscimento al curatore di una mera facoltà (e non di un obbligo) di apportare le rettifiche ritenute necessarie al bilancio presentato dal debitore.

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art. 34

⇨

- Tra gli interventi modificativi si segnalano, in particolare:
 - .. nell'ambito della procedura per l'ammissione al passivo, l'ampliamento delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione anche ai beni dati in pegno a garanzia di debiti altrui, oltre ai beni ipotecati a garanzia di debiti altrui come già prevede la normativa, con conseguente aggiornamento delle modalità di presentazione della domanda, prevedendo quindi la limitazione delle modalità di ricezione delle somme derivanti dalla liquidazione al solo accredito su conto corrente bancario (a tal fine i creditori devono indicare nel ricorso le relative coordinate bancarie);
 - .. nell'ambito del procedimento di formazione e della resa esecutiva dello stato passivo, la previsione della facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione, nei procedimenti aventi ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione;
 - .. nell'ambito del procedimento per le impugnazioni proposte contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il conferimento al giudice nell'ambito della procedura relativa ai casi di previsione di insufficiente realizzo, il conferimento al giudice delegato (anziché al tribunale) della competenza a disporre il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, attribuendo conseguentemente al tribunale (anziché alla Corte d'Appello) la competenza a decidere sul reclamo proposto.

ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO
Art. 35, 36

⇨

- Nella procedura di liquidazione è richiamato espressamente il principio secondo cui il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Inoltre, si riscrive parzialmente la disciplina concernente il rispetto dei termini della procedura e i relativi effetti. Più nel dettaglio:
 - .. la causa di revoca del curatore è circoscritta al mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei termini da lui stesso indicati nel programma di liquidazione per l'inizio delle attività di liquidazione e per il loro presumibile completamento o del termine di 8 mesi (differibile dal giudice delegato) dall'apertura della procedura per il primo esperimento di vendita e l'inizio del recupero dei crediti;
 - .. si ribadisce che la liquidazione deve essere completata entro 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, rimettendo al giudice delegato il differimento di tale termine nei casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, senza più prevedere la possibilità differimento a 7 anni, come da testo vigente.
- L'art. 36 apporta modifiche alla procedura per la vendita dei beni al fine di razionalizzarla e renderla più aderente alla prassi applicativa. In relazione alla vendita dei beni le modifiche sono volte a:
 - .. consentire al curatore di cedere, oltre alle azioni revocatorie, anche le azioni risarcitorie e recuperatorie, al fine di agevolare una più rapida conclusione della procedura;
 - .. modificare il regime di alienazione dei beni immobili, sostituendo i 3 esperimenti di vendita che il curatore deve porre in essere ogni anno, secondo la disposizione vigente, con un sistema che prevede almeno 1 esperimento di vendita nel primo anno e 2 negli anni successivi.

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art. 38

⇨

- L'art. 38 prevede che l'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è solo in attesa del riparto, non impedisce la chiusura della liquidazione giudiziale. Si attribuisce, inoltre, valore di prova scritta in ambito monitorio anche al decreto di omologazione del concordato.
- Si precisa, infine, che l'obbligo di deposito del rapporto riepilogativo finale, gravante sul curatore nel momento in cui questi presenta istanza al Tribunale per la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, è finalizzato anche alla dichiarazione di inesigibilità, nei confronti del debitore, dei debiti concorsuali non soddisfatti, che il Tribunale pronuncia contestualmente al decreto di chiusura della procedura, ove ne sussistano le condizioni.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Art. 39	• L'art. 39 apporta modifiche al concordato nella liquidazione giudiziale. Si prevede, in particolare, la facoltà per il Tribunale, a determinate condizioni, di omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici (c.d. cram down). • Altre importanti modifiche riguardano: la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma; la sottoposizione al voto di tutte le proposte di concordato presentate; la decorrenza degli effetti del decreto di omologazione dalla sua pubblicazione; la costituzione delle parti a pena di decadenza nel giudizio di reclamo contro l'omologazione del concordato; la facoltà per la Corte d'Appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di sospendere la liquidazione dell'attivo oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti; la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione.
AZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Art. 40	L'art. 40 modifica l'art. 255 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, relativo alle azioni di responsabilità, al fine di prevedere che il curatore è legittimato a promuovere o proseguire azioni anche nei confronti di eventuali coobbligati.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Art. 41	• L'art. 41 prevede che il debitore possa eccepire l'impossibilità di acquisire attivo alla prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'art. 283, c. 3 del Codice della crisi. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di attestazione e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell'attestazione. Nel caso di debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. • È estesa da 60 a 90 giorni la durata massima del termine assegnato ai terzi per la presentazione delle domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo. • Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori, il debitore può, entro la prima udienza, presentare domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o chiedere al giudice la fissazione di un termine per presentarla non superiore a 60 giorni (prorogabile fino a ulteriori 60 giorni, su istanza del debitore e per giustificati motivi). • Nella pendenza del termine non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su richiesta del debitore, può concedere le misure di cui agli artt. 70, c. 4 (sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, divieto di azioni esecutive o cautelari e altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio), o 74, c. 2, lett. d) (divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali è esercitata l'attività d'impresa e divieto di acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore). Scaduto il termine, nel caso di mancata integrazione della domanda da parte del debitore ovvero nel caso di mancata apertura o cessazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice provvede all'apertura della procedura di liquidazione controllata. • È introdotta una durata minima della procedura, fissata in 3 anni, ferma restando la possibilità di chiusura anticipata, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. • Per quanto riguarda la formazione del passivo, il comma 6 opera un complessivo riordino della disciplina relativa all'eventuale formulazione di osservazioni al progetto presentato dal liquidatore, mutuandola per gran parte da quella della liquidazione giudiziale. • La disciplina dei crediti prededucibili è specificamente dettata dal nuovo art. 275-bis del Codice della crisi, introdotto dal comma 9: è stabilito che la procedura di riferimento per l'accertamento della prededucibilità di un credito è quella di cui all'art. 273 del Codice della crisi. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, escludendo tuttavia quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; a tal fine il curatore deve tenere una contabilità separata delle vendite dei beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

ESDEBITAZIONE
Art. 42, 43

- In merito all'esdebitazione per liquidazione giudiziale, l'art. 42 stabilisce che, ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, devono ricorrere non solo le condizioni previste per la liquidazione giudiziale, ma anche quelle per la liquidazione controllata.
- In merito alle condizioni per l'esdebitazione, è introdotto un meccanismo di sospensione della decisione sull'esdebitazione per liquidazione giudiziale, nel caso in cui sia in corso un procedimento penale nei confronti dell'interessato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa. In questi casi, si prevede il rinvio della decisione sull'esdebitazione all'esito del procedimento penale.
- Diverse modifiche riguardano la disciplina del procedimento di concessione del beneficio dell'esdebitazione per liquidazione giudiziale. In particolare:
 - .. si prevede che la pronuncia del Tribunale avvenga su istanza del debitore contestualmente all'adozione del decreto di chiusura della procedura, salvo che sia in corso uno dei procedimenti penali. È, inoltre, stabilito che l'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 15 giorni;
 - .. è eliminata la previsione dell'istanza del debitore nell'ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo 3 anni dall'apertura della procedura. In questo modo, è garantita la liberazione del debitore nel termine massimo previsto dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un atto di impulso dell'interessato;
 - .. è circoscritto alle sole ipotesi in cui la chiusura della procedura sia disposta prima dei 3 anni, l'obbligo del curatore di provvedere al rapporto riepilogativo che deve depositare unitamente all'istanza per la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale indicando i fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego del beneficio di esdebitazione.
- L'art. 43 contiene, invece, modifiche in materia di esdebitazione disposta nell'ambito della liquidazione controllata. Nel dettaglio, la disposizione:
 - .. elimina il riferimento all'esdebitazione di diritto, ritenuto non corretto nella misura in cui l'esdebitazione è collegata ad una decisione del Tribunale;
 - .. riconosce la legittimazione del liquidatore a dare impulso alla concessione del beneficio tramite segnalazione al tribunale;
 - .. stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura della liquidazione, si dia conto all'interno della segnalazione dei fatti rilevanti per la concessione o per il diniego del beneficio;
 - .. prevede la comunicazione ai creditori, a cura del liquidatore, dell'istanza del debitore, affinché i creditori possano presentare osservazioni entro 15 giorni;
 - .. individua le condizioni impeditive per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione nella liquidazione controllata, attraverso la previsione secondo cui l'esdebitazione opera: se ricorrono le condizioni di cui all'art. 280; se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 (vale a dire i commessi nell'ambito delle procedure di composizione della crisi) e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - .. chiarisce espressamente che l'esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulla liquidazione pendente;
 - .. elimina l'obbligo di comunicare il provvedimento di esdebitazione al Pubblico Ministero.
- In merito all'esdebitazione del sovra indebitato incapiente, le modifiche incidono sulle condizioni e sulle modalità di accesso al beneficio, stabilendo:
 - .. una riduzione, dai 4 ai 3 anni successivi alla concessione dell'esdebitazione, dell'arco temporale entro cui è tenuta ferma l'esigibilità dei crediti in caso di utilità ulteriori che sopravvengano nel patrimonio del debitore;
 - .. la possibilità di accedere all'esdebitazione anche per il debitore che possieda un reddito, se tale reddito, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE;
 - .. la previsione che la documentazione relativa all'elenco di tutti i creditori dovrà contenere oltre alle somme dovute anche i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
 - .. una riduzione, dai 4 ai 3 anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, del lasso temporale entro il quale viene svolta l'attività di vigilanza affidata all'OCC rispetto alla sopravvenienza di utilità ulteriori nel patrimonio del debitore;
 - .. la previsione in virtù della quale se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

SOGGETTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI GESTIONE E CONTROLLO

Art. 50

⇨

- L'art. 50 reca modifiche in materia di soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in particolare per quanto concerne l'elenco di tali soggetti, i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco con riferimento all'assolvimento di obblighi formativi, i criteri di nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
- Resta ferma l'indicazione dei soggetti attualmente previsti (vale a dire i soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore) ma sono aggiunti nell'elenco anche i soggetti che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti.
- È previsto che nella domanda di iscrizione all'elenco possano essere indicate le funzioni che il richiedente intende svolgere.
- Le modifiche, inoltre:
 - .. intervengono sui requisiti formativi per avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, eliminando i requisiti del tirocinio e dell'aggiornamento biennale e riducendo a 40 ore la durata minima dei corsi di perfezionamento;
 - .. prevedono, ai fini dell'iscrizione all'elenco, un'autocertificazione attestante il possesso di un'adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco;
 - .. prevedono quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo – oltre all'assolvimento degli obblighi formativi - un aggiornamento biennale di 18 ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti (gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua).

NOTIFICHE VIA PEC

Art. 51

⇨

L'art. 51 abroga gli artt. 359 (Area web riservata) e 361 (Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche) del Codice della crisi, in quanto la relativa disciplina risulta superata a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di notifiche via PEC nell'ambito del processo civile telematico.

Centro Studi Castelli s.r.l. - *Riproduzione vietata*

RATIO
e-Book IN TASCA

I MANUALI E GLI EBOOK DEL SISTEMA RATIO

Guide operative monografiche
curate da esperti del settore.

Catalogo con oltre 100 titoli già disponibili,
costanti nuove uscite e aggiornamenti.

**Ebook digitali, ricchi di schemi,
esempi, modelli e casi pratici.**

SCOPRI IL CATALOGO COMPLETO

